

COMUNE DI TITO

Provincia di Potenza

Servizio Tecnico Urbanistico

REGOLAMENTO COMUNALE AFFERENTE LA DISCIPLINA DELLA FIDA PASCOLO

Approvato con delibera consiliare n. 44 del 29/12/2022

INDICE

Art. 1- FINALITA'	pag. 2
Art. 2- UBICAZIONI DELLE AREE PABULARI	pag. 2
Art. 3- UNITÀ DI CARICO (U.B.A.)	pag. 3
Art. 4- CARICO BESTIAME MASSIMO CONSENTITO PER ETTARO	pag. 3
Art. 5- AVENTI DIRITTO e AUTORIZZAZIONE	pag. 3
Art. 6- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PABULARI	pag. 4
Art. 7- DIVIETI E PRESCRIZIONI	pag. 5
Art. 8- OBBLIGHI	pag. 6
Art. 9- CANONE DI FIDA PASCOLO	pag. 6
Art. 10 - CONTROLLI	pag. 7
Art. 11 - SANZIONI	pag. 7
Art. 12 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA FIDA	pag. 8
Art. 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 8
Art. 14 - NORME DI RINVIO	pag. 8
Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 8

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di TITO (PZ) è proprietario di un consistente patrimonio agricolo/silvo/pastorale ubicato in varie zone del territorio che in passato è stato utilizzato come pascolo per il bestiame.

Tale patrimonio è caratterizzato da un soprassuolo erbaceo, arbustivo e arboreo/boschivo che richiede vigilanza e controllo costanti per evitarne lo sfruttamento arbitrario ed indisciplinato con conseguente danno economico per l'Ente.

In aderenza agli artt. 112 e 113 del D. Lgs. n. 267/2000-T.U.E.L., della Legge regionale n. 42/1998 e del regolamento approvato con delibera di Giunta regionale n. 1.085 del 23.03.1999 si adotta il presente regolamento comunale per ottimizzare e disciplinare al meglio l'esercizio del pascolo su tale patrimonio.

Ma le finalità più importanti per le quali si rende disponibile detto patrimonio sono le seguenti:

- a) salvaguardare gli interessi degli allevatori con aziende site principalmente nel territorio di questo Comune;
- b) proteggere le turnazioni dei prati/pascoli/erbai nelle aziende private per favorire il riposo e consentire la crescita e lo sfalcio delle foraggere per l'approvvigionamento da disporre durante l'inverno;
- c) consentire agli allevatori di disporre delle foraggere tipiche della montagna per arricchirne, con la straordinaria fito-biodiversità (erbacea, arbustiva ed arboree), le caratteristiche organolettiche dei prodotti lattiero/caseari e delle carni;
- d) valorizzare le razze rustiche delle specie animali autoctone e brade;
- e) addivenire ad un giusto equilibrio tra ambiente ed attività agricole/silvo/zootecniche;
- f) tutelare:
 - i lotti boschivi oggetto di tagli;
 - le aree pic nic attrezzate ovvero le ricettività realizzate nelle aree montane a forte vocazione turistica;
 - i cantieri di estrazione mineraria che interessano anche le superfici boschive e pabulari;
 - le aree interessate e autorizzate alle coltivazioni dei funghi di altura;
 - gli usi e le consuetudini locali;
 - la salute umana e quella degli animali per scongiurare epizozie ed altre patologie particolarmente virulenti e pregiudizievoli per il capitale zootecnico delle aziende interessate.

ART. 2 - UBICAZIONE DELLE AREE PABULARI

Le proprietà comunali, sulle quali sarà consentito effettuare il pascolo saranno indicate in un successivo bando redatto in conformità del presente regolamento, e sulle quali sarà possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata in relazione a quanto è indicato nei successivi artt. 3 e 4. Nel redigendo bando saranno indicate le particelle oggetto di fida.

ART. 3 - UNITA' DI CARICO

La superficie variabile, sui quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento

approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata pubblicato sul BUR 29 del 16/05/1999 e nel DCR n. 1085 del 23/09/1999.

Il carico bestiame sarà determinato in U. B. A., ovvero: unità di bestiame adulto, tenendo conto dei seguenti indici di conversione:

- bovino adulto (vacca e toro) oltre i 3 anni di età =1,00 UBA;
- bovino giovane (vitello, annutolo, giovenca, manza/manzetta) = 0,50 UBA;
- ovi/caprino= 0,20 UBA;
- equino=1,00 UBA;
- suino= 0,30 UBA;

ART. 4 - CARICO BESTIAME MASSIMO CONSENTITO PER HA

Il numero di UBA da immettere al pascolo sarà calcolata tenendo conto del soprassuolo del terreno, ossia:

- a) pascolo e incolto produttivo = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
- b) pascolo cespugliato (30% della superficie) = 1 UBA ogni 3,0 Ha di superficie/anno;
- c) pascolo fortemente cespugliato (60% della superficie) = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno;
- d) bosco a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno;
- e) bosco o bosco alto = 1 UBA ogni 4,0 Ha di superficie/anno.

ART. 5 - AVENTI DIRITTO e AUTORIZZAZIONE

L'utilizzo dei pascoli sarà riservato al solo bestiame stabulato nel Comune di Tito. In tal senso, è severamente proibito (e conseguentemente punito con il max. delle sanzioni previste dall'art. 12 della D.C.R. n. 1085 del 23/03/1999) ai proprietari del bestiame avente diritto di pascolo, di immettere nei propri greggi o armenti, animali provenienti da allevamenti extra comunali e/o di proprietà di allevatori comunali aventi più capi di quelli regolarmente ammessi alla FIDA, oppure non ammessi.

La richiesta di autorizzazione all'esercizio del pascolo deve essere inoltrata, dopo la prima volta che avverrà tramite bando, annualmente al Comune di TITO. E' preferibile presentare la domanda entro il mese di Gennaio allorquando la montagna, solitamente, a causa neve, non è fruita come avsarà in tale mese e, anche, in quello/i successivo/i. In presenza di innevamento, anche solo localmente, a-macchia-di-leopardo, infatti, le tenute erbifere devono essere tassativamente liberate e le mandrie condotte nelle proprie aziende, pena la comminazione di ammende, come previsto dal successivo **art. 11 - Sanzioni**.

Le autorizzazioni, così come previsto dal Regolamento Regionale, hanno validità annuale, ma a tutela delle biodiversità vegetali, il **pascolamento è limitato** al seguente periodo, in rapporto alle relative tenute erbifere:

- 1) **Dal 1°Aprile al 30 Novembre** (eccetto i periodi in cui il terreno è ricoperto di neve, anche di 2 soli cm.).

La domanda, da presentare preferibilmente su modello disponibile presso l'ufficio comunale preposto, deve contenere, tra l'altro:

- a) l'indicazione di una delle suddette tenute;
- b) la località in cui è ubicato il centro aziendale del richiedente;
- c) il numero degli animali da immettere al pascolo, così distinti per specie:

bovini adulti N. ___ U.B.A. N. ___;

bovini giovani (vitelli, annutoli, giovenche, manze)	N. ___ U.B.A. N. ___;
ovini	N. ___ U.B.A. N. ___;
caprini.....	N. ___ U.B.A. N. ___;
equini	N. ___ U.B.A. N. ___;
suini	N. ___ U.B.A. N. ___;
Totali capi N. __ U.B.A..N. __.	

Il Comune per accogliere la domanda, tenuto conto del carico massimo di bestiame che le suddette aree possono supportare, deve chiedere ed ottenere dall'allevatore, entro e non oltre 20 giorni, la seguente documentazione:

- 1) certificato dell'ufficio veterinario dal quale deve risultare che il bestiame:
 - a) è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva e che abbia, quindi, la qualifica di *"ufficialmente indenne riconosciuta dallo Stato"*;
 - b) è regolarmente registrato;
 - c) è parte di una azienda immune da malattie diffuse;
- 2) note di identificazione di ogni capo da immettere al pascolo (matricole auricolari di ciascun capo, microchip, boli endoruminali e, per gli equini, i passaporti); il tutto da evincersi dalla banca data regionale;
- 3) ricevuta del c. c. b. dell'avvenuto versamento, presso la Tesoreria Comunale;
 - l'ubicazione dell'azienda nel comune di TITO;
 - la residenza del titolare dell'azienda nel comune di TITO;
 - essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con regolare partita IVA;
 - essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica ubicata nel Comune di TITO.

Sarà cura del comune concedente provvedere annualmente in merito:

- 1- Alla distribuzione del carico di bestiame tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolabili, allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile;
- 2- Alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostruzione del pascolo mediante riposo.

L'autorizzazione all'esercizio della fida sarà rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale in conformità del presente regolamento e trasmessa, oltre che al richiedente, anche a tutti gli organi, enti ed uffici deputati al controllo del territorio.

L'autorizzazione ad allevatore con azienda e centro aziendale non ubicati nel Comune di TITO può essere concessa solo quando è stata soddisfatta la richiesta degli allevatori locali e se vi è la disponibilità delle superfici.

ART. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PABULARI

Nel caso vengano presentate più domande inerenti la stessa area pascoliva, la priorità nell'assegnazione spetta al richiedente:

- a) già fruitore nel/i periodo/i precedente/i (rispetto ai nuovi o ultimi richiedenti);
- b) che abbia terreni ed azienda confinante o vicina alla tenuta;
- c) a parità di condizioni, qualora le domande superino il numero delle aree disponibili, si terrà conto della data di acquisizione della domanda al protocollo comunale.

ART. 7 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste sia dal presente regolamento, che dalle direttive ed indicazioni che di anno in anno che potranno essere impartite dalla Giunta comunale con regolare delibera, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare, che disciplinano l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

L'esercizio del pascolo sul demanio comunale va esercitato secondo le modalità e con i seguenti **divieti**:

- introdurre animali al pascolo senza la regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di TITO;
- introdurre un numero di animali (o U.B.A.) superiore a quello autorizzato;
- introdurre caprini nei boschi cedui o in rinnovamento o interessati al taglio se non siano trascorsi almeno cinque anni;
- cedere ad altri il diritto di fida;
- occupare altre aree oltre a quella regolarmente concessa;
- introdurre al pascolo animali privi di sistemi certi di riconoscimento (matricole auricolari, boli endoruminali, microchip, e introdurre animali nei terreni percorsi dal fuoco se non siano trascorsi almeno due lustri dal verificarsi dell'incendio (art. 10 legge n. 353/2000);
- pascolare nei terreni ricoperti da una coltre di neve anche di due soli cm. e anche se residuale a macchia di leopardo;
- introdurre animali nelle aree, o parti di esse, per almeno tre anni, quando:
 - il bosco, ivi radicato, è oggetto di taglio, o è in stato di rinnovazione, o in fase di novellame oppure deperiente;
 - sono in atto diradamenti, ricostituzioni delle colture del soprassuolo oppure ogni altro tipo di cure colturali;
 - il suolo è interessato da gravi fenomeni erosivi con danneggiamento del cotico erboso pascolativo, da smottamenti e frane; in questi due casi il divieto sarà chiesto dal Comune all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata (art. 8 - Pascoli deteriorati- del regolamento regionale n. 1085/1999);
- far custodire il bestiame da persona diversa da quella indicata in domanda;
- introdurre gli animali nelle aree adibite a campeggio;
- pascolare nelle aree in cui sono in atto cantieri per lavori edili autorizzati;
- tagliare e/o danneggiare piante arbustive o arboree, attrezzature e manufatti in genere presenti nell'area;
- allestire e allocare tende, roulotte, caravans e trailers se sprovvisti di regolare autorizzazione comunale; ovvero: installare manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei luoghi;
- impedire a chiunque l'approvvigionamento dell'acqua delle sorgenti;
- zappettare o lavorare il terreno con qualsiasi mezzo movimento terra;
- recintare l'area o/e porre sbarre di alcun tipo;
- accendere fuochi se non autorizzati dal C.F.S e dalla P. L.;
- in tutte le circostanze in cui il pascolo è pregiudizievole per la pubblica incolumità o possa alterare lo stato dei luoghi.

ART. 8 - OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sul demanio comunale contempla i seguenti **obblighi**:

- a) vigilare sempre sui propri animali al pascolo; invero è consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni realizzate solo ed unicamente dal Comune (o altro ente);
- b) radunare il bestiame, su richiesta della polizia locale, del C. F. S., dell'ASP e del personale regionale, per consentirne agevolmente il controllo;
- c) condurre il bestiame a valle, nella propria azienda, quando nevicata;
- d) esercitare una vigilante sorveglianza per la prevenzione o/e per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro tipo di danneggiamento arrecato al bosco e ad ogni altra coltura in genere e al terreno;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni contemplate nei regolamenti di altri enti riguardo la tutela e la salvaguardia della montagna e dell'ambiente e, in particolare, quelle concernenti le norme quadro in materia di aree protette (L. nr. 394/1991);
- f) non disperdere i rifiuti ma consegnarli, previamente differenziati, al personale comunale deputato alla raccolta (o alla polizia locale), ai quali possono essere richiesti gli appositi sacchetti o contenitori;
- g) non lasciare alcuna traccia o testimonianza del proprio passaggio nelle aree e lungo i sentieri fruiti.
- h) esonerare il Comune di TITO da ogni eventuale danno prodotto a terzi o agli stessi propri animali;
- i) esonerare l'Ente nel caso gli animali al pascolo subissero incidenti o morie imputabili a malattie infettive anche quando si dimostri di aver contratto le malattie nei terreni fidati.

ART. 9 - CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone della fida pascolo sarà pagato in unica rata ed è stabilito per specie ed età nel modo seguente:

TIPOLOGIA ANIMALI	CANONE ANNUO MINIMO
bovino adulto	18,00 euro/U.B.A.
bovino giovane (vitello, annutolo, manza/manzetta)	10,00 euro/U.B.A.
Ovino/caprino	8,00 euro/U.B.A.
suino	8,00 euro/U.B.A.

La Giunta comunale può disporre annualmente la lievitazione del canone tenendo conto anche della rivalutazione sulla base degli indici ISTAT. Le entrate derivanti dai canoni della fida saranno utilizzate preferibilmente per il miglioramento dell'ambiente agro-silvo-pastorale e per gli interventi di manutenzione e di riqualificazione paesaggistica del territorio rurale.

ART. 10 - CONTROLLI

Le funzioni di vigilanza sono affidate alla Polizia locale, al C. F. S., alle guardie venatorie provinciali e ad ogni altro organo deputato ai controlli.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre, mediante propri tecnici o quelli regionali, in ogni momento e senza preavviso, i controlli che ritenga opportuno finalizzati alla tutela dell'integrità del patrimonio.

ART. 11 - SANZIONI

Ferma restando l'autonoma competenza sanzionatoria di organi ed autorità statali, regionali e provinciali competenti in materia, il Comune, per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, applica e commina le sanzioni amministrative, di seguito riportate, tenendo conto anche del regolamento regionale n. 1085/1999:

RIFERIMENTO	SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE (IMPORTO IN EURO/CAPO)	
Art. 7 punti da 1) a 12)	min. Euro	10,00 - max Euro 100,00
Art. 8 punto a), b) e c)	min. Euro	10,00 max Euro 100,00

Tre violazioni verbalizzate ai fidatari nel corso dello stesso anno, comportano la sospensione della fida pascolo per un periodo di tre anni.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni ravviserà estremi del reato.

Per gli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso riferimento alla legge 689/81 e ss. mm. e ii.

I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno utilizzate analogamente a quelli indicati nell'ultimo comma del citato art. 9.

ART. 12 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA FIDA

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione per accertati gravi motivi di ordine igienico, sanitario, morale e per ogni inottemperanza al presente regolamento.

Non è prevista alcuna restituzione degli importi versati per la fida qualora vi fosse rinuncia o cessazione anticipata del pascolo, ovvero per revoca disposta dal Comune.

ART. 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- T.U.E.L nr. 267/2000, artt. 112 e 113; Legge Regionale nr. 42/1998: "*Norme in materia forestale*"; Legge nr. 394/1991 concernente le norme quadro in materia di aree protette; Legge nr. 349/1986: "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente*";
- D.P.R. 8 dicembre 1997 istitutiva dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese; D. L.gs. nr. 42/2004 in materia di beni culturali e del paesaggio; D. L.gs. nr. 152/2006: "*Norme in materia ambientale*";
- Regolamento comunale per la gestione dell'attività di campeggio temporaneo nelle aree comunali.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si compone di n. 15 articoli ed entra in vigore dopo l'affissione di almeno due mesi all'albo pretorio on-line del Comune di TITO.

Ogni precedente norma Regolamentare disciplinante la Fida pascolo nel territorio del Comune di TITO è abrogata.

Copia del presente regolamento è trasmessa a tutti gli allevatori richiedenti la fida pascolo comunale, al Comando di polizia locale, al Comando stazione forestale di Pignola e del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri/Lagonegrese e alla Regione Basilicata.